

CONDIZIONI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA (FEA) "SIGNING TODAY"

Le presenti condizioni generali disciplinano la fornitura del servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) "Signing Today" da parte dell'Erogatore a favore dei Firmatari e degli Utenti del servizio.

Di seguito i dati societari del soggetto Erogatore:

- **Amplifon Italia S.p.A.**
- con sede legale in **Via Giuseppe Ripamonti 133 – 20141 Milano**
- C.F./P.I.: **11567540965**

Con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali l'Utente dichiara di essere stato informato dei diritti e degli obblighi ivi contenuti nonché degli ulteriori diritti ed obblighi di cui al Manuale Operativo del Servizio (pubblicato dal soggetto Erogatore al seguente indirizzo www.amplifon.it

Il Servizio, per la cui definizione si rimanda all'art. 2 è fornito dall'Erogatore avvalendosi di un soggetto a ciò deputato (ai sensi dell'art. 55 co. 2 lett. b) del D.P.C.M. 22 febbraio 2013), ed è finalizzato alla sottoscrizione di documenti elettronici con Firma Elettronica Avanzata.

I riferimenti del soggetto che fornisce la soluzione di Firma Elettronica Avanzata (FEA) *Signing Today*, ai sensi della normativa sopra citata, sono i seguenti:

- Bit4id S.r.l.
- Via Diocleziano n. 107 – Napoli (80125);
- C.F./P.I.: 04741241212
- Sito internet: www.bit4id.com – www.signingtoday.com

Art. 1 - Premesse e quadro normativo

1. L'utilizzo di documenti informatici è consentito e incentivato dalla normativa, e avviene mediante una tecnologia basata su *one time* password (di seguito *OTP*), che rientra nella fattispecie di firma elettronica avanzata (di seguito FEA) così come disciplinata dal:
 - Regolamento UE 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito "Regolamento *eIDAS*");
 - Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i (di seguito "*CAD*");
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 22 febbraio 2013 e s.m.i- Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

Art. 2 - Ruoli e definizioni

1. **Firma elettronica avanzata in modalità OTP (di seguito anche solo "FEA OTP")**: fattispecie di firma elettronica così come definita e regolamentata da eIDAS, dal CAD e dal DPCM, basata su sistemi di *Public Key Infrastructure* (PKI) e algoritmi di cifratura RSA.
2. **Soggetto erogatore della soluzione di FEA** (di seguito anche solo "Erogatore"): è il soggetto che eroga la soluzione di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarla nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali. Il soggetto che eroga, ai sensi dell'art. 55 co. 2 lett. a) del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 il servizio di FEA OTP regolamentato dalle presenti condizioni generali è la società Amplifon Italia S.p.A:
3. **Bit4id s.r.l.**: è il soggetto realizzatore della soluzione FEA Signing Today ai sensi dell'art. 55 co.2 lett. b) del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 per i cui dettagli si rinvia ai Termini e alle Condizioni di cui al seguente link <https://signing.today/documentazione-legale/>, che garantisce che la soluzione proposta presenta tutte le caratteristiche richieste per la firma elettronica avanzata dalla normativa europea ed italiana;
4. **Firmatario**: la persona fisica che, attraverso il servizio di FEA fornito dall'Erogatore, sottoscrive documenti elettronici. Nel prosieguo del documento il firmatario potrà anche essere definito come *cliente* o *contraente*.

5. **Utente:** è il soggetto che riceve un documento informatico sottoscritto con la firma elettronica avanzata del Firmatario e che fa affidamento sulla validità dello strumento di firma per valutare la correttezza e la validità del documento stesso, nei contesti dove esso è utilizzato
6. **One time password:** password numerica temporanea (*event based*) inviata sul numero di telefonia mobile (o via e-mail, a seconda della configurazione) del Firmatario e necessaria a concludere la fase di sottoscrizione di documentazione con Bit4id mediante la soluzione di FEA.
7. **Chiavi crittografiche:** la fase di sottoscrizione si sostanzia in un processo di cifratura in cui viene utilizzata una coppia di chiavi crittografiche di lunghezza non inferiore ai 2048 bits (anche note come chiavi di cifratura), una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
8. **Manuale Operativo:** è il Manuale Operativo per il servizio di firma elettronica avanzata (FEA) del Soggetto Erogatore disponibile al seguente indirizzo www.amplifon.it;
9. **Servizio:** è il servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) Signing Today fornito dall'Erogatore in favore dei Firmatari.

Art. 3 - Caratteristica della soluzione FEA

1. La soluzione di FEA adottata dal soggetto erogatore, in ottemperanza al disposto normativo del Regolamento eIDAS, del CAD e del DPCM, garantisce:
 - a) L'identificazione del Firmatario: la quale è eseguita mediante esibizione di un documento di identità in corso di validità (carta d'identità, passaporto o patente) e secondo una procedura di identificazione per il cui dettaglio si rinvia a quanto previsto nel Manuale Operativo del servizio.
 - b) La connessione univoca della firma al Firmatario: l'apposizione della firma elettronica avanzata al documento informatico avviene a seguito dell'inserimento, da parte del Firmatario, di un OTP ricevuto sul numero di cellulare dichiarato dal Firmatario stesso all'atto della richiesta di adesione al servizio di firma elettronica avanzata. Tale sistema garantisce che lo strumento di autenticazione al processo di firma sia consegnato solo e soltanto al soggetto identificato e che, di conseguenza, solo quest'ultimo sia in grado di utilizzarlo per sottoscrivere la documentazione;
 - c) Il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma: come riportato al punto precedente, il momento di sottoscrizione attraverso FEA si sostanzia nell'inserimento di un OTP da parte del firmatario. Lo strumento di autenticazione al sistema di generazione della firma è recapitato sul telefono cellulare del firmatario, che in fase di identificazione ha dichiarato il suo numero, (o al suo indirizzo e-mail, se previsto in fase di configurazione).
 - d) La possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma: la soluzione di FEA OTP adottata dal Soggetto Erogatore fa ricorso a meccanismi crittografici di firma (chiavi crittografiche) che assicurano, dopo il momento della sottoscrizione, l'immutabilità dei documenti firmati. L'algoritmo di crittografia asimmetrica utilizzato è l'RSA e la lunghezza delle chiavi di cifratura non è inferiore a 2048 bits,
 - e) La possibilità per il Firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto: la documentazione sottoscritta dal Firmatario attraverso lo strumento di firma elettronica avanzata è resa disponibile al Firmatario tramite l'invio a mezzo e-mail.
 - f) L'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentato: i documenti oggetto di sottoscrizione sono prodotti ricorrendo ai formati previsti dalle regole tecniche del CAD in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici (DPCM 13.11.2014);
 - g) La connessione univoca della firma al documento sottoscritto: la connessione univoca è garantita dall'utilizzo della coppia di chiavi crittografiche associate al firmatario.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'Erogatore

Di seguito si indicano gli obblighi posti a carico del soggetto Erogatore. In particolare, l'Erogatore si impegna a:

- a) Identificare il firmatario in maniera accurata, per mezzo dei propri operatori o di quelli delle RA (Uffici di Registrazione – Registration Authorities) all'uopo nominati;

- b) Rendere note le caratteristiche anche tecnologiche del sistema di FEA realizzato atte a garantire quanto prescritto dalla normativa applicabile: la corrispondenza della soluzione di FEA OTP ai dettami normativi è descritta nel Manuale Operativo del servizio;
- c) Pubblicare le caratteristiche di cui alle lettere e) ed f) sul proprio sito web, ai sensi dell'art 57 lett. g) del D.P.C.M. 22 febbraio 2013;
- d) Assicurare, ove possibile, la disponibilità di un servizio di revoca del consenso all'utilizzo della soluzione di firma elettronica avanzata e un servizio di assistenza

Art. 5 - Obblighi a carico del Firmatario

1. Nell'ambito della fruizione del servizio di firma elettronica avanzata il Firmatario deve:
 - a) Leggere attentamente la documentazione informativa relativa al servizio di FEA OTP così come pubblicata dall'Erogatore sul proprio sito;
 - b) Seguire le procedure di identificazione adottate dall'erogatore e le istruzioni fornite dall'operatore dell'identificazione stessa;
 - c) Fornire tutte le informazioni necessarie all'identificazione, corredate, ove richiesto, da idonea documentazione, così da consentire all'Erogatore di assolvere ai propri obblighi di identificazione;
 - d) Sottoscrivere il contratto di prestazione del servizio di firma elettronica avanzata;
 - e) Custodire con la massima diligenza lo strumento di autenticazione al processo di firma garantendone la segretezza e l'integrità;
 - f) Comunicare al soggetto erogatore ogni eventuale cambio dei propri dati anagrafici e di contatto con particolare riferimento al numero di cellulare ed e-mail nonché l'insorgenza di eventi capaci di compromettere le caratteristiche di segretezza ed integrità dello strumento di autenticazione al processo di firma;
 - g) Utilizzare la firma elettronica avanzata esclusivamente nei rapporti con l'Erogatore e limitatamente alla sola sottoscrizione dei contratti cui si riferisce la richiesta del servizio.

Art. 6 - Descrizione del processo di firma

1. Il processo di firma elettronica avanzata fornito dall'Erogatore, si articola nei seguenti passaggi:
 - a) Identificazione del Firmatario e raccolta dell'adesione al servizio
 - b) Alla prima operazione che richiede la sottoscrizione del Firmatario della documentazione precontrattuale o contrattuale viene inviata un'e-mail con il link per attivare il processo di firma digitale.
 - c) Il Firmatario prende visione e sottoscrive il modulo di adesione ed eventuali altri documenti mediante l'inserimento di un codice di sicurezza univoco (One Time Password) ricevuto sul cellulare indicato in fase di raccolta di adesione.
 - d) A completamento del processo, il Firmatario riceve tutta la documentazione sottoscritta mediante firma elettronica via e-mail all'indirizzo indicato in fase di raccolta di adesione.

Art. 7 - Usi della soluzione di FEA OTP

1. L'utilizzo del Servizio FEA è limitato esclusivamente agli usi consentiti dalla normativa applicabile.
2. Per maggiori informazioni circa l'ambito di utilizzo del Servizio FEA si rinvia al Manuale Operativo del Servizio.

Art. 8 - Durata del servizio di firma FEA OTP

1. Il servizio FEA rimane valido ed utilizzabile dal Firmatario sino al momento della revoca del consenso o alla dismissione del servizio da parte dell'erogatore.

Art. 9 - Revoca del consenso

1. La possibilità per il firmatario di ricorrere alla soluzione di FEA per la sottoscrizione dei documenti contrattuali del soggetto erogatore è subordinata all'accettazione delle presenti condizioni generali di servizio e alla sottoscrizione del contratto di adesione al servizio FEA. In assenza del consenso non sarà possibile procedere alla sottoscrizione della documentazione in formato elettronico. Il soggetto erogatore si riserva la facoltà di adottare ulteriori modalità di sottoscrizione così come descritto nel proprio sito web.
2. Il Firmatario può revocare la dichiarazione di adesione al servizio di Firma elettronica avanzata secondo le modalità indicate nel Manuale Operativo.

Art. 10 - Servizio di assistenza

Qualora il Firmatario necessiti di assistenza, informazioni aggiuntive sul servizio di firma elettronica e modalità di revoca del servizio di FEA può rivolgersi alla RA di afferenza dell'operatore che ha effettuato l'identificazione, inviando un'e-mail all'indirizzo assistenza@amplifon.com.

Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Con riferimento all'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio si rinvia al testo dell'informativa, in formato esteso, presente all'interno del Manuale Operativo del Servizio.

Art. 12 - Legge applicabile e foro competente

Le presenti condizioni sono sottoposte alla legge italiana. Per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione delle presenti condizioni nonché all'esecuzione del servizio di FEA si individua il foro di residenza o domicilio eletto del Cliente qualora lo stesso sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs 206/2005 (Codice del consumo). Qualora il Cliente non sia qualificabile come consumatore ai sensi del Codice del consumo, è prevista la competenza in via esclusiva del foro di Napoli, dovendosi considerare escluso qualsiasi altro foro alternativo per legge.